I. C. - "NUNZIO INGANNAMORTE"-GRAVINA IN PUGLIA **Prot. 0002195 del 01/04/2022** I (Uscita)



## Istituto Comprensivo

## "Nunzio Ingannamorte" BAIC888007

Via Francesco Baracca, 62 -70024 GRAVINA INPUGLIA (BA) TEL. e FAX 080/3264277

http://www.ingannamorte.edu.it — baic888007@pec.istruzione.it - baic888007@istruzione.it

Scuola Secondaria di 1° Grado "N. Ingannamorte" C.M. BAMM888018

Scuola Primaria "Soranno" C.M. BAEE888019

Scuola dell'Infanzia "Albero Azzurro" C.M. BAAA888014

C.F. 91112600720

Gravina in P., fa fede la data del protocollo

A tutta la comunità scolastica (genitori, alunni, docenti, personale ATA, assistenza specialistica, etc.)

## OGGETTO: Organizzazione scolastica dopo la formale cessazione il 31/3/2022 dello stato di emergenza da covid-19

Si rendono noti, a tutti i destinatari in indirizzo, gli elementi di continuità e discontinuità nell'organizzazione scolastica, introdotti dal D.L.24/2022 a partire dal 1/4/2022.

Fino al 30 aprile 2022 per accedere alle strutture scolastiche è necessario il possesso del così detto *green pass base* (ottenuto a seguito di vaccinazione, guarigione o test); questa regola vale sia per il personale scolastico, sia per genitori, fornitori, visitatori, utenti esterni, etc. Gli alunni sono esclusi da questo obbligo. Il Personale scolastico già delegato verificherà, nel rispetto della privacy, il rispetto della suddetta condizione.

Nella gestione dei casi positivi al covid-19 e dei relativi contatti scolastici, le due condizioni previste sono: **l'isolamento e l'auto-sorveglianza**.

Si conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

È opportuno distinguere i casi positivi sintomatici da quelli asintomatici (Circ. Regione Puglia, Dipartimento della salute, prot.n.2380 del 27-3-2022). Nella gestione dei casi di soggetti asintomatici risultati positivi a test antigenici rapidi o molecolari eseguiti presso una delle strutture ammesse a far parte della rete Regionale SARS-CoV-2, vi sono le produzioni automatizzate del provvedimento di isolamento, della richiesta di esecuzione del test antigenico rapido di accertamento della guarigione, secondo le tempistiche definite dalle circolari del Ministero della Salute, nonché del provvedimento di fine isolamento in caso di

esito negativo al test. La gestione dei casi di soggetti positivi sintomatici è affidata ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, in attuazione agli Accordi nazionali e regionali vigenti; in questi casi il test di accertamento della guarigione deve essere prescritto dal MMG/PLS solo dopo la scomparsa dei sintomi, con le tempistiche già definite dalle circolari del Ministero della Salute. Ricapitolando, quindi, i genitori degli alunni positivi asintomatici riceveranno automaticamente, dal Sistema Sanitario Regionale Pugliese, la richiesta per l'esecuzione del test antigenico rapido, per l'accertamento della guarigione, da effettuarsi al termine del periodo di isolamento; con la richiesta così prodotta i soggetti interessati si potranno rivolgere direttamente presso uno degli erogatori facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 per l'esecuzione del test con oneri a carico del Servizio Sanitario. Gli alunni positivi sintomatici continueranno, invece, ad essere presi in carico e gestiti dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal proprio Medico di Medicina Generale, per la sorveglianza sanitaria e l'accertamento della guarigione, a seguito della scomparsa dei sintomi e dell'esecuzione del test di verifica di avvenuta negativizzazione, nel rispetto delle tempistiche previste.

La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento, perché casi accertati positivi al virus covid-19, avverrà mediante la presentazione dell'attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2, eseguito presso le farmacie o le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, nel rispetto delle tempistiche sopra descritte.

Per i contatti scolastici di casi positivi accertati non è più prevista la quarantena fiduciaria, bensì l'auto-sorveglianza, di cui all'art.10-ter del D.L.52-2021, con l'obbligo di indossare mascherine FFP2, per dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso di positività, per alunni e docenti (e assistenza specialistica, se prevista), a partire dal quarto caso presente nella medesima sezione-classe (cfr. C.M.I. n.410 del 29/3/2022). Sono esonerati dall'uso della mascherina i bambini che non hanno compiuto i sei anni di età. Verranno fornite mascherine FFP2 ai docenti e agli alunni delle sezioni/classi dove sono presenti almeno quattro casi di positività (l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente). L'auto-sorveglianza, di dieci giorni dall'ultimo contatto con la positività, prevede, inoltre, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto.

Permane il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

**Fino al 15 giugno 2022** permane **l'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico (cfr. C.M.I.n.620-del-28-3-2022\_obblighi-vaccinali-personale-scolastico\_D.L.n.24-2022 / C.M.I.n.659-del-31-3-2022\_obbligo-vaccinale-personale-scolastico\_quesiti).

Si allegano riferimenti normativi, nonché circolari ministeriali e regionali.

Il Dirigente Scolastico Prof. Federico NICOLAI (\*)